

SENTENZA N.

N. R. G. 57023/2004

N. REG. DEP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 4° CIVILE

Composto dai Magistrati:

Dott.ssa Gianna Vallescura Presidente

Dott. Valter Colombo Giudice rel.

Dott.ssa Giovanna Ferrero Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 28.07.2004 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano
DA

[REDACTED], elettivamente domiciliata
in Milano Piazza A. Diaz 6, presso lo studio dell'avv. RENZELLA ROBERTO, che la
rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione-

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliato in
Corso Sempione, 5 20145 MILANO presso lo studio dell'avv. BALLABIO GIORGIO,
che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta-

CONVENUTO

Oggetto: annullamento donazione, azione di riduzione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio il sig. [REDACTED] esponendo che:

-in data 30.08.2000 contraeva matrimonio in [REDACTED] con il sig. [REDACTED] che decedeva a Milano in data 25.03.2002;

-in data 17.04.2002, mediante atto del notaio [REDACTED], veniva pubblicato il testamento olografo in data 10.04.2001 del sig. [REDACTED] il quale, revocato ogni precedente testamento, nominava quale esecutore testamentario il sig. [REDACTED] ed erede universale la moglie [REDACTED], mentre alla figlia sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] essendo già stata beneficiata in vita, non lasciava nulla; infatti, con atto di donazione in data 5.07.1988, il sig. [REDACTED] donava alla figlia, a titolo di anticipo di eredità, la nuda proprietà, per la quota di metà, dell'immobile, adibito ad abitazione coniugale, sito in Milano [REDACTED]

-il testatore prevedeva altresì che tutti i beni relitti sarebbero stati amministrati dal sig. [REDACTED], il quale avrebbe dovuto somministrare alla vedova [REDACTED] una quota di denaro mensile necessaria al di lei mantenimento;

-dal decesso del sig. [REDACTED] l'esecutore testamentario nulla aveva versato all'attrice, mentre in data 19.02.2002 il sig. [REDACTED] donava al suo futuro esecutore testamentario, la nuda proprietà per la quota di metà dell'immobile in Milano [REDACTED];

-in data 31.07.1998 ed il 28.08.1998 il sig. [REDACTED] aveva stipulato contratto di assicurazione sulla vita dal quale risultava unica beneficiaria in caso di morte l'attrice medesima con una previsione di indennizzo di euro 44.661,05; richieste informazioni, la compagnia di assicurazione comunicava che l'assicurato aveva modificato tale disposizione senza dare ulteriori chiarimenti;

-in data 31.05.2002 la sig.ra [REDACTED] accettava con beneficio di inventario l'eredità del marito sig. [REDACTED]

-inutili erano stati i tentativi compiuti per addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda.

Ciò premesso, ravvisando un'incapacità di intendere e di volere del donante e comunque una lesione della quota di legittima spettante all'attrice, quest'ultima chiedeva di annullare

la donazione n. 117830/6466 di rep. del 19.02.2002 a rogito notaio [redacted] per incapacità naturale del donante, con conseguente restituzione dell'immobile nella misura di un mezzo del valore, nonché di tutti i frutti maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo; in via subordinata, accertato e dichiarato che la predetta donazione eccedeva la quota disponibile, ledendo i diritti dell'attrice quale erede legittimaria, chiedeva disporsi la reintegrazione della quota lesa, mediante riduzione della donazione del predetto immobile nella misura di un terzo del valore e con conseguente restituzione dei frutti maturati e maturandi dalla domanda al saldo.

Si costituiva in giudizio il convenuto sig. [redacted], il quale eccepiva il difetto di prova in ordine all'incapacità naturale del *de cuius* al momento della contestata donazione, mentre precisava che il predetto atto di donazione doveva considerarsi quale atto di gratitudine nei confronti dell'amico [redacted].

In ordine poi alla domanda subordinata, il convenuto rappresentava come, in realtà, la quota eventualmente spettante all'attrice fosse di 1/4 e non di 1/3 stante la presenza anche di una figlia naturale del *de cuius*; contestava, altresì, di dover corrispondere alcunchè all'attrice, la quale aveva già ricevuto dal *de cuius* in vita cospicue somme di danaro da imputare ora alla sua porzione di legittima da ritenersi così ampiamente soddisfatta; in via riconvenzionale, poi, chiedeva la condanna dell'attrice all'immediata restituzione in suo favore del locale (con la lettera B) dell'immobile sito in Milano [redacted] [redacted] affittato dal sig. [redacted] al sig. [redacted] e di cui l'attrice si era impossessata mediante la sostituzione delle serrature della porta d'ingresso, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso della quota di spese condominiali di spettanza dell'attrice. /

Esperito senza successo il tentativo di conciliazione all'udienza in data 7.04.2005, venivano concessi i termini per le memorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c..

Con ordinanza pronunciata all'udienza in data 3.11.2005 il Giudice non ammetteva la prova orale richiesta dalle parti; disponeva apposita Ctu medico-legale, previa acquisizione della cartella clinica e della documentazione medica relativa al *de cuius*, per accertare la capacità d'intendere e di volere dello stesso al momento della donazione;

successivamente veniva altresì disposta ed espletata Ctu per stimare l'immobile di cui è causa.

Precisate quindi le conclusioni all'udienza in data 24.09.2008, il Giudice, dopo aver assegnato alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale dell'attrice non può essere accolta.

Invero, la Ctu medico-legale espletata ha concluso per la piena capacità d'intendere e di volere del sig. ██████████ al momento della donazione di cui è causa.

In particolare, il Ctu perviene a tale conclusione dopo aver attentamente esaminato le cartelle cliniche e la documentazione medica in atti e dopo aver puntualmente risposto alle considerazioni del Consulente tecnico di parte attrice. In particolare, il Ctu ha sottolineato che la documentazione clinica in atti non ha evidenziato: alterazioni del comportamento, alterazioni dello stato di coscienza e vigilanza, presenza di uno stato di confusione mentale, presenza di disturbi delle funzioni psichiche superiori per concludere che il sig. ██████████ *“al momento della redazione dell'atto di donazione era nelle piene facoltà mentali e quindi nella condizione d'intendere e di volere”*.

Tali risultanze peritali sono certamente da condividere perché frutto di un'indagine accurata, scrupolosa ed esaustiva, considerato che il Ctu ha anche valutato l'episodio ischemico del 1989, così come ha considerato l'incidenza della malattia neoplastica epatica sulle funzioni psichiche.

Peraltro, è pacifico che per aversi incapacità naturale non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato-come frequentemente avviene in caso di grave malattia- ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente e ciò deve essere provato in modo serio e rigoroso (v. Cass. n. 1444/03; 15480/01).

Quanto alla domanda subordinata, formulata dall'attrice, diretta ad ottenere la riduzione della donazione per violazione della quota di legittima, la domanda è fondata e merita accoglimento con le precisazioni che seguono.

Non vi è dubbio che all'attrice, in quanto coniuge del *de cuius*, spetti la quota di 1/3 del patrimonio ex art. 542 c.c., oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano) se di proprietà comune o del *de cuius*.

Assume il convenuto che in realtà all'attrice spetta, a tale titolo, solo 1/4 del patrimonio relitto, stante la presenza di un'altra figlia naturale del defunto. Tale prospettazione non può essere condivisa, non essendo sufficiente a dimostrare la esistenza in vita di altra figlia del *de cuius* il solo certificato di nascita all'uopo prodotto dal convenuto, tenuto conto altresì delle disposizioni testamentarie che non menzionano tale altra figlia.

Ciò detto è pacifico che, per accertare la sussistenza di una lesione della quota legittima, occorre, ai sensi dell'art. 556 c.c., determinare la porzione disponibile e quindi operare la riunione fittizia nel senso di formare la massa dei beni che appartenevano al defunto al momento della morte, detrarre i debiti e quindi riunire in modo fittizio i beni oggetto di donazione. Tenuto conto che il patrimonio del *de cuius* al momento dell'apertura della successione era inesistente, per ristabilire la quota di legittima lesa occorre procedere alla riduzione delle donazioni (art. 599 c.c.) a partire dall'ultima.

A questo proposito il convenuto assume che l'attrice avrebbe già ricevuto cospicue somme di danaro in vita dal *de cuius* tali da soddisfare interamente la legittima. Tale assunto è rimasto del tutto sfornito di qualsiasi prova, né può ritenersi un principio di prova la copia dell'estratto conto (doc. 13 conv.) inviato alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sia perché da esso non può desumersi alcun invio di danaro in favore dell'attrice, sia in quanto comunque non si comprenderebbe la causa di tali asserite dazioni. 6

Peraltro, occorre ribadire che i capitoli di prova dedotti sul punto dal convenuto, e ribaditi in sede di conclusioni, non possono essere ammessi, come già rilevato in sede di ordinanza istruttoria, in quanto relativi a circostanze (asserite dazioni di danaro) da provarsi in modo documentale.

In conclusione, il convenuto non ha dimostrato alcuna donazione di danaro in favore dell'attrice e, pertanto, l'unica donazione di cui si discute è quella avente ad oggetto la quota di 1/2 della nuda proprietà dell'immobile sito in Milano [REDACTED] effettuata dal *de cuius* in data 19.02.2002 in favore del convenuto [REDACTED]

La Ctu espletata ha determinato il valore della quota dell'immobile caduta in successione ed oggetto di donazione, con riguardo al momento dell'apertura della successione, in complessivi euro 100.000,00.

Conseguentemente l'attrice avrà diritto ad avere un terzo di tale importo, pari ad euro 33.333,33.

La domanda riconvenzionale del convenuto, infine, è del tutto infondata e non può essere accolta. Invero l'attrice, in qualità di coniuge del defunto, ha certamente il diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 c.c., sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Non vi è dubbio poi che l'espressione usata dall'art. 540 c.c., laddove parla di proprietà, deve intendersi in senso ampio fino a ricomprendere, come nella specie, anche l'ipotesi dell'usufrutto esercitato dal defunto.

Si tratta, come è noto, di diritti che sono riservati al al coniuge come prelegati oltre la sua quota di riserva.

Ciò detto, appare evidente come sia infondata la domanda riconvenzionale del convenuto, diretta ad ottenere la condanna dell'attrice alla restituzione di un locale dell'immobile *de quo*, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso di spese condominiali.

Si tratta, invero, di pretese infondate alla luce dei diritti spettanti all'attrice sull'immobile di cui è causa, oltre che sformite di prova quanto agli asseriti danni, a nulla rilevando il fatto che il convenuto abbia nel frattempo stipulato un contratto di locazione registrato con terzi avente ad oggetto proprio parte dell'immobile suddetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accertato e dichiarato che la donazione n. 117830/6466 di rep. del 19.02.02 a rogito notaio dott. [REDACTED] a favore del sig. [REDACTED] eccede la quota disponibile, ledendo i diritti dell'attrice in qualità di erede legittimaria e testamentaria del sig. [REDACTED] dispone la reintegrazione della quota lesa mediante riduzione della

donazione dell'immobile oggetto della predetta donazione nella misura di un terzo del valore;

2) conseguentemente, condanna [redacted] a corrispondere in favore dell'attrice la somma di euro 33.333,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3) condanna altresì il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.502,25, di cui euro 2.631,25 per onorari, euro 3.716,00 per diritti ed euro 155,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori di legge; pone a carico del convenuto le spese di CTU come liquidate dal Giudice;

4) respinge ogni altra domanda perché infondata.

Milano, 27.01.2009

Il Giudice est.



Il Presidente

